

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 novembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 19.

Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR-Piemonte S.p.a.). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)..... Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18.

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2007, n. 19.

Modifica alla legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati di capitale sociale di Insiel S.p.a.) Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18.

Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto Pag. 9

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali» e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali»..... Pag. 10

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2007, n. 32/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana)..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana») Pag. 19

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) Pag. 20

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 19.

Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR-Piemonte S.p.a.). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 9 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione promuove la costituzione di una centrale di committenza, conformemente con quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con la direttiva 2004/18/CE e con quanto disposto dall'art. 1, commi 455, 456, 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione degli interventi di cui all'art. 6.

Capo II

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.

Art. 2.

Costituzione e oggetto sociale

1. La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in € 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.

2. L'oggetto sociale comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza ed in particolare:

a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse;

b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione;

c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.

3. La Regione affida alla SCR-Piemonte S.p.a. la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'art. 6.

4. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte S.p.a.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1. La SCR-Piemonte S.p.a. svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:

a) enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;

b) enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa.

2. Per le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), ricorrono alla SCR-Piemonte S.p.a. limitatamente agli interventi individuati nella programmazione di cui all'art. 6. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.a., sulla base di apposite convenzioni. La Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), in casi di urgenza possono ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.a. anche per interventi non inclusi nella programmazione di cui all'art. 6, dandone preventiva comunicazione alla giunta regionale.

Art. 4.

Criteri di gestione

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la SCR-Piemonte S.p.a. opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

2. Nella realizzazione della sua attività la SCR-Piemonte S.p.a. opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Art. 5.

Organi della società e direttore generale

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio d'amministrazione composto da cinque membri, incluso il presidente, il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci.

3. L'attività tecnica nei settori di interesse della SCR-Piemonte S.p.a. è coordinata dal direttore generale. Il direttore generale viene nominato dal consiglio di amministrazione; previo parere della giunta regionale.

Capo III

PROGRAMMAZIONE E PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 6.

Programmazione degli interventi

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento di cui all'art. 1, la giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione, sentiti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte S.p.a., previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.

2. Semestralmente la giunta regionale riferisce alla commissione consiliare competente circa gli avanzamenti della programmazione e presenta gli eventuali aggiornamenti o integrazioni per il conseguente parere consiliare con le modalità e nei tempi previsti al comma 1.

3. Per l'elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), possono richiedere alla SCR-Piemonte S.p.a. la redazione di appositi studi di fattibilità.

4. Nell'ambito dell'importo complessivo delle opere del piano degli interventi, la SCR-Piemonte S.p.a. può proporre alla giunta regionale rimodulazioni a seguito di economie realizzate o sulla base di esigenze nuove.

Art. 7.

Procedure per l'approvazione dei progetti di interesse regionale

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento, di cui all'art. 1, la giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte S.p.a., previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.

2. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1, costituiscono variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), previa pubblicazione della variante secondo la normativa vigente.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. La Regione conferisce alla SCR-Piemonte S.p.a. un fondo di inizio attività, per la durata di un anno, pari a 2.000.000,00 di euro, in termini di competenza, al quale si provvede, nel triennio 2007-2009, con le disponibilità iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilità ed Impianti fissi - Titolo 1 Spesa Corrente) del bilancio pluriennale 2007-2009, attualmente destinate alle spese di funzionamento dell'ARES-Piemonte.

2. Allo stanziamento pari a 120.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 previsto per la costituzione del capitale sociale di cui all'art. 2, comma 1, iscritto nella UPB 08042 (Programmazione e Statistica-Rapporti con Società a partecipazione regionale - titolo 2 Spese di investimento) si provvede con le dotazioni finanziarie della UPB 26022 (Trasporti-Viabilità ed Impianti fissi - titolo 2 Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. La giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con cui sono determinati i compensi di SCR-Piemonte S.p.a. per l'esercizio delle sue attività.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla costituzione della SCR-Piemonte S.p.a., il personale in servizio presso l'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) con contratto a tempo indeterminato esercita il diritto di opzione tra l'assunzione nella SCR-Piemonte S.p.a. ed il passaggio all'ente Regione, anche in conformità a quanto previsto al comma 4.

2. Entro trenta giorni dalla data di costituzione della SCR-Piemonte S.p.a., la giunta regionale nomina un commissario liquidatore dell'ARES-Piemonte.

3. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore compie i seguenti atti:

a) ricognizione della consistenza patrimoniale;

b) ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;

c) redazione del conto consuntivo;

d) ogni altro atto demandato dalla giunta regionale.

4. A decorrere dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, l'ARES-Piemonte è soppressa e le relative funzioni sono assunte dalla Regione con contestuale subentro della SCR-Piemonte S.p.a. nei rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ARES-Piemonte.

Art. 10.

Gestione a stralcio delle funzioni dell'Agenzia Torino 2006

1. Qualora intervenga una disposizione di legge statale che assegni alla Regione, con idonea copertura finanziaria, le attività di competenza dell'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, tali attività saranno svolte dalla SCR-Piemonte S.p.a.

Art. 11.

Modifiche e abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 1, dell'art. 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

b) la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44);

c) l'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Nell'allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le parole: «ARES,-Piemonte», sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 44/2000 le parole: «In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001», sono soppresse e la rubrica dell'art. 104 è sostituita dalla seguente: «Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale».

Art. 12.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 2007

p. il Presidente il vice Presidente: PEVERARO

(Omissis).

07R0594

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18.

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nel pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto, disciplina l'introduzione di sistemi elettronici e di procedure automatiche nell'espressione del voto e nello scrutinio per lo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali di cui all'art. 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. L'introduzione di sistemi di voto elettronici ai sensi del comma 1, è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto.

3. La presente legge stabilisce, altresì, norme di procedimento per i referendum consultivi di cui al comma 1.

Art. 2.

Disposizioni in materia di procedimento referendario

1. Nei procedimenti relativi ai referendum consultivi di cui all'art. 1, la scheda di votazione ha le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

2. Le operazioni si svolgono di domenica, dalle ore otto alle ore venti.

3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Art. 3.

Adunanza dei presidenti nei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali

1. In occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali le operazioni che ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopra ordinati agli uffici di sezione per il referendum, sono effettuate dall'adunanza dei presidenti costituita ai sensi del comma 2.

2. L'adunanza dei presidenti è composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni interessati al referendum; le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti. L'adunanza dei presidenti si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, appena ultimate le operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di svolgimento del referendum.

3. Sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum, l'adunanza dei presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune.

4. Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti è redatto un verbale, che è consegnato, per il tramite del comune, al servizio elettorale della Regione unitamente agli atti degli uffici di sezione.

5. Al presidente, ai componenti e al segretario dell'adunanza dei presidenti prevista dal comma 2 spettano gli onorari previsti per l'adunanza dei presidenti di seggio dall'art. 2, comma 1, della legge n. 70/1980, e successive modifiche.

Art. 4.

Rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in Consiglio comunale

1. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali, ai gruppi consiliari costituiti nei Consigli comunali dei comuni interessati alla modifica della circoscrizione.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione di ciascun comune possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari costituiti nel rispettivo Consiglio comunale. Alla designazione provvede il capogruppo con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Alle operazioni svolte dall'adunanza dei presidenti possono assistere tutti i rappresentanti designati secondo le modalità indicate al comma 2.

TITOLO II

VOTO E SCRUTINIO ELETTRONICO

Art. 5.

Sistema di voto integrato

1. Il sistema di voto integrato comprende l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nonché delle procedure di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati.

2. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispositivi hardware e software finalizzati alla realizzazione del sistema di voto di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.

3. Il sistema di voto integrato può comprendere, previa intesa con il Ministero dell'interno, procedure di registrazione dell'elettore con modalità elettronica. In tal caso, il sistema di registrazione non deve essere collegato al sistema di votazione elettronica.

4. Con il decreto di indizione dei comizi sono individuati i comuni nei quali la votazione e lo scrutinio si svolgono con modalità elettroniche.

Art. 6.

Caratteristiche tecniche del sistema di voto integrato

1. Nel caso di consultazioni effettuate mediante voto elettronico, in ogni seggio elettorale è presente almeno una macchina di voto elettronica collocata in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto.

2. Le macchine di voto e le eventuali macchine per l'accesso al sistema di elaborazione sono installate negli uffici di sezione entro le ore quindici del giorno che precede quello della votazione. Dopo l'installazione i locali del seggio devono essere adeguatamente custoditi.

3. Ciascuna macchina di voto è dotata di un meccanismo che consente la stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un'urna nella quale le schede cartacee sono depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto.

4. Ciascuna macchina di voto è fornita di un sistema software, non collegato in rete, che consente l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il conteggio. La macchina di voto, il software e le procedure di utilizzo garantiscono la protezione dei dati immessi, rendendo impossibile l'individuazione della sequenza in cui i voti sono espressi.

5. La giunta regionale definisce con propria deliberazione gli standard tecnici cui le macchine di voto e ogni altro componente hardware e software del sistema di voto devono risultare conformi.

Art. 7.

Commissione per la verifica degli standard tecnici

1. È istituita una commissione per la verifica degli standard tecnici, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, in occasione di ogni consultazione referendaria in cui è previsto l'utilizzo del voto elettronico.

2. La commissione dura in carica fino alla consegna dell'attestazione di corrispondenza ovvero di mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, che dovrà pervenire al servizio elettorale entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data della votazione.

3. La commissione tecnica verifica la rispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati nella delibera di cui all'art. 6, comma 5.

4. La commissione è composta da tre esperti in materia informatica designati da università o istituti di ricerca, previo accordo con le università o gli istituti medesimi.

5. In caso di attestazione della mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, la giunta regionale con propria deliberazione dà atto dell'impossibilità di votare con modalità elettronica.

6. Per lo svolgimento della sua attività la commissione tecnica si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria del servizio elettorale della Regione e della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

7. Ai componenti di cui al comma 4 spetta, per ogni seduta della commissione, un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Art. 8.

Scheda di votazione elettronica

1. Nel caso di consultazione effettuata mediante voto elettronico, la parte interna della scheda di votazione avente le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge, viene riprodotta su schermo visualizzatore sensibile al tocco che consente l'interazione dell'elettore con il sistema durante il processo di votazione.

2. Il software di voto è configurato in modo da assicurare la corretta riproduzione della scheda sullo schermo della macchina di voto. Secondo accorgimenti tecnici che garantiscano la provenienza e la rispondenza rispetto all'originale, per ogni macchina di voto impiegata nell'elezione è prodotto un supporto di memoria contenente i dati di configurazione e il software di voto.

3. Il supporto di memoria contenente il software di voto è collocato in una busta sigillata recante l'indicazione del comune e del numero di sezione. Nella stessa busta sono collocati, altresì, i dispositivi di abilitazione al voto. La busta deve essere consegnata al sindaco di ciascun comune entro le ore quindici del giorno che precede quello della votazione.

4. Al sindaco del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata, secondo le modalità di cui al comma 3, una busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione, destinata al presidente della prima sezione per lo svolgimento delle attività dell'adunanza dei presidenti.

Art. 9.

Ufficio di sezione per il referendum per lo svolgimento delle consultazioni con voto elettronico

1. In ciascuna sezione in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

2. La Regione, con proprie risorse, provvede alla formazione dei componenti delle sezioni in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica; la formazione deve essere rivolta alla fruizione della tecnologia di cui alla presente legge da parte dei componenti le sezioni medesime, unitamente alla conoscibilità del meccanismo di voto da parte degli elettori utenti del sistema di voto con modalità elettronica. Alla formazione possono partecipare anche i soggetti indicati dalle forze politiche rappresentate nei consigli comunali interessati.

3. È consentito l'accesso presso l'ufficio di sezione per il referendum dei tecnici informatici individuati dal servizio elettorale della Regione. Dell'accesso effettuato e delle operazioni avvenute è data formale menzione nei verbali delle operazioni svoltesi nella sezione in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica.

Art. 10.

Costituzione dell'ufficio di sezione per il referendum per lo svolgimento delle consultazioni con voto elettronico e operazioni preliminari alla votazione.

1. Alle ore sedici del giorno che precede quello della votazione, il presidente assume in custodia il locale arredato a sede della sezione, contenente le macchine di voto elettronico, previa consegna a cura del sindaco, in aggiunta al materiale destinato all'ufficio elettorale di sezione, delle buste di cui all'art. 8, comma 3, contenenti i supporti di memoria e i dispositivi di abilitazione al voto.

2. Il presidente costituisce l'ufficio di sezione per il referendum e, alla presenza di tutti i componenti, verifica che i sigilli della macchina siano intatti e accerta il corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari per il regolare svolgimento delle operazioni referendarie. A tal fine il presidente provvede all'accensione di ogni macchina di voto elettronica e all'installazione in ognuna di esse del software di voto necessario per l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il suo conteggio.

3. Il presidente procede all'operazione di test atta a verificare l'idoneità tecnica dei macchinari di voto, sulla base delle istruzioni impartite dal servizio elettorale.

4. In caso di eventuali deficienze emerse nel corso delle operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente informa tempestivamente il sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

5. Il presidente dà atto nel verbale di quanto emerso e dei provvedimenti adottati. Rimanda quindi le operazioni alle ore sette del giorno seguente assegnando la custodia delle macchine di voto elettroniche, dei supporti informatici e degli ulteriori documenti alla forza pubblica.

Art. 11.

Operazioni di votazione con modalità elettronica

1. Alle ore otto della domenica il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali adottati, avvia la macchina di voto e dichiara aperta la votazione.

2. Il presidente di seggio ammette gli elettori al voto, conformemente all'indicazione del dispositivo di segnalazione della macchina di voto.

3. Qualora nel corso delle operazioni di voto si verifichi un guasto o un malfunzionamento della macchina di voto il presidente provvede, senza indugio, a far intervenire il personale tecnico individuato ai sensi dell'art. 9, comma 3, dando atto nel verbale degli interventi compiuti.

4. Qualora, per qualsiasi inconveniente tecnico, la votazione debba essere sospesa, il presidente ne dà atto nel verbale, indicando le cause, gli interventi effettuati e la durata. Se la sospensione si protrae per più di trenta minuti, le operazioni di voto sono prolungate per un tempo corrispondente.

Art. 12.

Espressione del voto elettronico

1. L'elettore esprime il proprio voto attraverso la pressione digitale dello schermo visualizzatore della macchina di voto elettronica toccando lo schermo stesso nella parte che riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta.

2. In ogni momento, fino alla selezione del pulsante che consente di confermare l'espressione del voto, all'elettore è data la facoltà di ripetere le operazioni di voto, annullando le opzioni precedentemente espresse, digitando l'apposito comando che consente di ricominciare le operazioni.

3. Una volta conclusa la fase di espressione del voto, l'elettore procede alla conferma della scelta operata selezionando l'apposito pulsante. Lo schermo visualizza le opzioni di voto espresse dall'elettore e lo invita a verificare la corrispondenza delle sue intenzioni di voto con i dati indicati sulla scheda cartacea stampata dalla macchina e che risulta visibile dietro apposito schermo di protezione.

4. L'elettore, riscontrata la piena conformità, rispetto alle sue intenzioni di voto, dei dati indicati sulla scheda cartacea e di quelli visualizzati sullo schermo della macchina di voto elettronica, procede a selezionare il pulsante che consente di confermare definitivamente l'operazione di voto, determinando così la chiusura della sessione di voto. Completato definitivamente il voto, la scheda cartacea viene fatta cadere nell'apposita urna sigillata.

5. Qualora l'elettore individui delle difformità rispetto alle sue intenzioni di voto può selezionare il comando che consente di annullare il voto espresso e che permette per una volta soltanto di ripetere l'intera operazione di voto.

6. Apposito comando consente l'espressione dell'opzione «scheda bianca».

Art. 13.

Espressione del voto elettronico a domicilio per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Il voto degli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ammessi al voto ai sensi del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 22/2006, viene raccolto dal presidente dell'ufficio di sezione secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Per consentire la raccolta del voto a domicilio ai sensi del comma 1, in ciascuna sezione in cui risultino iscritti elettori ammessi al voto domiciliare devono essere installate almeno due macchine di voto.

3. Durante le ore in cui è aperta la votazione, il presidente dell'ufficio di sezione, insieme allo scrutatore designato, ai rappresentanti che ne facciano richiesta e al personale tecnico individuato ai sensi dell'art. 9, comma 3, si reca al domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare portando una macchina di voto.

4. Prima di recarsi al domicilio degli elettori, il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza visualizzato nella macchina di voto utilizzata per la raccolta del voto domiciliare. Concluse le operazioni di raccolta del voto a domicilio, la macchina di voto viene nuovamente installata presso l'ufficio di sezione. Il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza e predisporre la macchina per il suo utilizzo presso la sezione.

5. Nello svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente articolo il presidente dell'ufficio di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

6. Con le modalità previste dal presente articolo viene raccolto il voto presso i luoghi di cura e di detenzione.

Art. 14.

Chiusura della votazione elettronica e operazioni preliminari allo scrutinio

1. Alle ore venti il presidente dichiara chiusa la votazione, blocca la modalità di voto e compie le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio, accertando il numero dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione e verificando che lo stesso corrisponda al numero dei votanti riportato dalle macchine di voto.

Art. 15.

Operazioni di scrutinio elettronico

1. terminate le operazioni preliminari allo scrutinio, il presidente:

a) procede ad effettuare le operazioni con cui produce il tabulato di spoglio;

b) apre l'urna contenente le schede cartacee e le inserisce in una busta che, sigillata, viene trasmessa al servizio elettorale della Regione per il tramite del comune;

c) spegne le macchine, raccoglie i supporti di memoria e li inserisce in una busta sigillata, unitamente al verbale e al tabulato di spoglio; la busta è inoltrata all'adunanza dei presidenti.

Art. 16.

Operazioni dell'adunanza dei presidenti

1. All'atto dell'insediamento dell'adunanza prevista dall'art. 3, al presidente della prima sezione del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata la busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione dati di cui all'art. 8, comma 4.

2. L'adunanza dopo aver ricevuto le buste contenenti i supporti di memoria di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), da parte dei presidenti:

a) carica i dati contenuti sul supporto di memoria nel sistema di elaborazione e aggrega i dati per sezione, accertando che il numero dei votanti corrisponda a quello indicato dalla somma dei tabulati di spoglio;

b) proclama il risultato del referendum, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune.

3. A conclusione delle operazioni di cui al comma 2, il presidente raccoglie i supporti di memoria e i codici per accedere al sistema di elaborazione in apposite buste sigillate, unitamente al restante materiale utilizzato per l'adunanza, per l'inoltro, a cura del comune, al servizio elettorale della Regione.

4. Il servizio elettorale della Regione, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, assicura la riproduzione su supporto magnetico dei risultati del referendum e la conservazione dei dati.

Art. 17.

Scrutinio cartaceo

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione del risultato del *referendum* da parte dell'adunanza dei presidenti, ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi dell'art. 4, può chiedere lo scrutinio delle schede, presentando istanza motivata al servizio elettorale della Regione.

2. Lo scrutinio è effettuato, anche con modalità elettroniche, dalla commissione di cui al comma 3, nominata dal direttore centrale della struttura a cui affrisce il servizio elettorale, con proprio decreto da adottarsi entro la data di svolgimento del *referendum*.

3. La commissione è composta dal direttore del servizio elettorale o suo sostituto, che svolge funzioni di presidente, e da due componenti scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la regolare costituzione del collegio, all'atto della nomina il direttore centrale individua anche due componenti supplenti per la sostituzione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

4. In caso di difformità dei risultati si ritiene valido quello dello scrutinio cartaceo.

5. Anche in assenza della richiesta di cui al comma 1, la commissione può disporre l'effettuazione dello scrutinio cartaceo su un numero di sezioni individuate a campione.

6. Di tutte le operazioni compiute viene redatto, a cura della commissione, un verbale in cui si dà atto della corrispondenza o meno del risultato dello scrutinio elettronico con quello dello scrutinio cartaceo.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 18.

Regime delle spese

1. Le spese per lo svolgimento del *referendum*, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche ai sensi degli articoli 7 e seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e l'adunanza dei presidenti, anticipati dai comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

a) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;

b) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;

c) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

Art. 19.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del *referendum* abrogativo delle leggi regionali previsto dall'art. 33 dello statuto, del *referendum* popolare di cui all'art. 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare).

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 18, comma 1, secondo e terzo periodo, e per le finalità previste dagli articoli 2, 3 e 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dagli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 5/2003 e dall'art. 18, comma 1, primo periodo, della presente legge, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1721(1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio elettorale - spese correnti - con la denominazione «Spese per lo svolgimento del *referendum* in materia di circoscrizioni, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche - acquisto di beni e prestazioni di servizi» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7), il capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

5. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 luglio 2007

ILLY

(Omissis).

07R0604

LEGGE REGIONALE 1º agosto 2007, n. 19.

Modifica alla legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati di capitale sociale di Insiel S.p.a.).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2007 concernente norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel S.p.a.

1. All'art. 1 della legge regionale 6 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel S.p.a.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «da avviare» sono inserite le parole «in una prima fase»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In alternativa alla gestione del sistema informativo regionale attraverso società mista pubblico-privata, nella forma del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata, all'esito di mancate modificazioni del quadro normativo comunitario e nazionale o di decisioni della Corte costituzionale o della Corte di giustizia, a cedere la totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel S.p.a.

3-ter. Nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 3-bis, l'Amministrazione regionale applica le disposizioni dell'art.1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 474/1994. La procedura di scelta dell'investitore privato comprende anche l'affidamento del servizio per la durata di dieci anni.

3-quater. Il ricavato dalla eventuale cessione della totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel S.p.a., ovvero dalla realizzazione del partenariato pubblico-privato, va destinato alla riduzione del debito in carico al bilancio della Regione per la parte non impiegata in investimenti nell'azienda stessa.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° agosto 2007

p. Il Presidente il vice presidente: MORETTON

(Omissis).

07R0605

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18.

Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 67 del 31 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Partecipazione alle fondazioni

1. La Regione partecipa, in qualità di socio fondatore, con le modalità stabilite dalla presente legge, alle fondazioni rispettivamente denominate «Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità», con sede in Venezia, e «Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute», con sede in Padova.

2. L'ULSS n. 12 veneziana è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla «Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità». L'Azienda ospedaliera di Padova e l'ULSS n. 16 Padova sono altresì autorizzate a partecipare, in qualità di soci fondatori, alla «Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute».

3. Le fondazioni di cui al comma 1 perseguono la finalità di gestire, promuovere e valorizzare, rispettivamente, il Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità di Venezia, e il Museo della Storia della Medicina e della Salute di Padova.

4. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) le fondazioni devono perseguire le finalità di cui al comma 3;

b) l'attività delle fondazioni deve essere svolta senza scopo di lucro;

c) le fondazioni devono assicurare il coordinamento scientifico tra le loro attività.

5. Al fine di promuovere una rete di musei di storia della medicina del Veneto, le aziende ULSS del Veneto possono aderire alle fondazioni, secondo le modalità definite nei rispettivi statuti.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alle fondazioni di cui all'art. 1.

2. Il Presidente della giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

Art. 3.

Rappresentanti della Regione nelle fondazioni

1. La giunta regionale provvede a individuare i rappresentanti della Regione negli organi delle fondazioni, secondo la disciplina contenuta nei rispettivi statuti.

Art. 4.

Contributo annuale

1. La Regione, in qualità di socio fondatore, versa a ciascuna fondazione, all'atto di sottoscrizione, fino a un massimo di euro 16.666,00 a titolo di conferimento iniziale, ed eroga loro un contributo annuale, pari ad euro 50.000,00 per la gestione per il funzionamento dei Musei.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell'UPB U185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 9 «Interventi per la cultura» e contestuale incremento per competenza dell'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 33.332,00 per l'esercizio 2007, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 9 «Interventi per la cultura» e contestuale incremento per competenza dell'UPB U0145 «Patrimonio sanitario mobiliare ed immobiliare» del bilancio di previsione 2007.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2007

GALAN

(Omissis).

07R0597

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali» e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67 del 31 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

POMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, N. 9 «DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI» E ABOGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2006, N. 28.

Art. 1.

Conferma del titolo e di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.

1. Le novellazioni operate dall'art. 1 commi 1, 2, 4, 11 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 sono confermate.

Art. 2.

Modifica dell'art. 6-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, le parole «e assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa» sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla nona legislatura e sino a tale data la percentuale di contribuzione per l'assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa è per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e per il restante 70 per cento a carico del consigliere regionale.

Art. 3.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. L'art. 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, è così sostituito:

«Art. 7. — 1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4.

2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilità e degli assegni di fine mandato sono curate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

4. I contributi obbligatori di cui all'art. 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione «Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. L'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

«Art. 9. — 1. Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio:

a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;

b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all'ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell'ottava legislatura;

3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;

3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

2. Hanno diritto inoltre a conseguire l'assegno vitalizio:

a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;

b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;

c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.

4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:

a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età pensionamento	Coefficiente di riduzione
—	—
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

b) i consiglieri di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età.

In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
—	—
60	0,7604
61	0,8016
62	0,8460
63	0,8936
64	0,9448

5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l'ottenimento dell'assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio».

2. Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nell'ottava legislatura, cessati dal mandato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di prosecuzione volontaria nel versamento della quota di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria del versamento vigenti al momento della cessazione dal mandato.

3. I consiglieri eletti per la prima volta nella ottava legislatura e cessati dal mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio se hanno esercitato il mandato per almeno dodici mesi.

Art. 5.

Modifica dell'art. 10

legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. L'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2006 è così sostituito:

«Art. 10. — 1. L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell'indennità consiliare lorda.

2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennità consiliare lorda è pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare.

3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.

4. L'assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.

6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero».

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 6.

Modifica dell'art. 12

della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. L'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

«Art. 12. — 1. Il consigliere di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere, l'assegno vitalizio fino alla misura massima.

2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima.

3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell'assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l'ottenimento dell'assegno vitalizio fino alla misura massima.».

Art. 7.

Modifica dell'art. 14

della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. L'art. 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

«Art. 14. — 1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.

2. Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l'assegno di fine mandato.».

Art. 8.

Modifica dell'art. 17 e dell'art. 18

della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9

1. La lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è così sostituita:

«a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il convivente *more uxorio* nelle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con riferimento alla data di decesso del consigliere, finché rimangano nello stato libero»;

2. Alla lettera c) del comma primo dell'art. 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo la parola «coniuge» sono aggiunte le parole «o del convivente *more uxorio*».

3. All'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma primo dopo le parole «avente diritto» sono aggiunte le parole «o al convivente *more uxorio*»;

b) alla lettera b) del comma primo dopo la parola «coniuge» sono aggiunte le parole «o al convivente *more uxorio*».

Art. 9.

*Abrogazione dell'art. 19
della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni*

1. L'art. 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 12 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2006 è abrogato.

Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 19-bis
della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni*

1. L'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come introdotto dal comma 14 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2006 è così sostituito:

«Art. 19-bis. — 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.

2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.»

2. Le disposizioni di cui all'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell'art. 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l'ottenimento dell'assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Restano abrogate:

a) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 «Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali», e successive modificazioni, e dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali» e successive modificazioni;

b) la legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali» e successive modificazioni;

c) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 «Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26»;

d) la legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 «Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» e successive modifiche e integrazioni»;

e) il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006» e successive modificazioni.

2. L'abrogazione dell'art. 4, commi 1 e, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, decorre dal 10 gennaio 2010.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, è abrogata la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 «Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» e successive modificazioni.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, N. 5
«TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI».

Art. 13.

Aggiunta dell'art. 8-ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-ter. (Devoluzione degli emolumenti). — 1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l'Ufficio di Presidenza e la giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell'intera somma al netto delle ritenute obbligatorie.»

Art. 14.

Modifica dell'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. L'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

«Art. 8-bis. (Componenti della giunta regionale non consiglieri regionali). — 1. I componenti della giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta regionale i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali ad esclusione dell'indennità di carica di cui all'art. 1, comma 1. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2007

GALAN

07R0598

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 maggio 2007, n. 32/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 6 giugno 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2005 n. 37 recante (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana) ed in particolare l'art. 10 che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione con cui si dispone:

- a) l'istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto;
- b) i criteri e le modalità per l'iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del commercio equo e solidale;
- c) i contenuti della relazione sullo stato di attuazione della legge;
- d) le modalità organizzative e i contenuti della «Giornata regionale del commercio equo e solidale»;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 22 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla commissione consiliare competente nella seduta dell'11 maggio 2007;

Dato atto dell'accoglimento parziale delle suddette osservazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 maggio 2007, n. 388 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana);

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana), di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina:

- a) l'istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto;
- b) i criteri e le modalità per l'iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del commercio equo e solidale;
- c) i contenuti della relazione sull'applicazione della legge;
- d) le modalità organizzative ed i contenuti della giornata del commercio equo e solidale di cui all'art. 8 della legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) commercio equo e solidale (CES): un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori o venditori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate, nelle forme e con i requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento;

b) assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES): l'associazione di categoria delle organizzazioni che promuovono i prodotti e la cultura del CES in Italia nonché ente depositario della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale;

c) carta italiana dei principi del commercio equo e solidale (CICES): il documento approvato l'8 settembre 1999 dall'AGICES che definisce i valori ed i principi condivisi da tutte le organizzazioni del CES italiane;

d) registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES): lo strumento per individuare standard di azione per l'operatività dei principi della CICES;

e) fair trade labelling organization (FLO): l'associazione internazionale che raggruppa soggetti di certificazione dei prodotti del CES nazionali, operativa nella definizione degli standard e della relativa certificazione dei prodotti;

f) international fair trade associations (IFAT): la rete globale delle organizzazioni di CES, con missione di migliorare le condizioni di vita dei produttori svantaggiati attraverso la promozione delle organizzazioni di CES ed azioni volte ad ottenere una maggiore giustizia nel commercio mondiale;

g) network european world shops (NEWS): l'organizzazione che raccoglie associazioni nazionali di paesi europei, nata dalla cooperazione di piccoli gruppi locali che hanno istituito associazioni nazionali con lo scopo di scambiarsi informazioni, esperienze e acquisire maggiore visibilità;

h) free on board (FOB): clausola contrattuale in uso nelle compravendite internazionali che pone a carico del venditore gli oneri di trasporto del prodotto e quelli amministrativi per l'esportazione, compresa eventuale assicurazione;

i) premium: quota del prezzo del prodotto CES investito per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei produttori o per progetti di interesse generale e la cui destinazione è decisa democraticamente dagli stessi produttori.

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 3.

Prodotti del commercio equo e solidale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, si considerano prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da enti iscritti a:

- a) registro toscano del commercio equo e solidale (RTCES) di cui al titolo III;
- b) registro nazionale AGICES;
- c) registri nazionali ed internazionali dei soggetti europei aderenti a FLO o IFAT.

2. Si considerano altresì prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da enti NEWS.

3. I consumatori possono richiedere anche ai venditori informazioni sulla conformità dei prodotti agli standard individuati per l'iscrizione nei registri di cui al comma 1.

4. In attuazione dell'art. 2 della legge, i disciplinari di prodotto idonei al riconoscimento come prodotti del CES sono quelli adottati dagli enti di cui al comma 1, lettere b), c).

5. Il monitoraggio del RTCES e la relazione della giunta regionale verificano e danno atto della accettazione volontaria dei disciplinari di prodotto di cui al comma 4 da parte delle associazioni maggiormente rappresentative al livello regionale.

TITOLO III

CRITERI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DAL REGISTRO REGIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.

Capo I

ISCRIZIONE AL REGISTRO

Sezione I

CRITERI COMUNI

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. Sono requisiti per iscriversi e per la permanenza dell'iscrizione nel RTCES:

- a) natura o finalità non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 5;
- b) sede in Toscana ai sensi dell'art. 6;
- c) presentazione di bilanci come specificato nell'art. 7;
- d) attività di CES come specificato negli articoli 8, 11 e 12;
- e) struttura interna improntata ai criteri di democraticità e trasparenza di cui all'art. 9;
- f) l'adozione di criteri di correttezza etica di cui all'art. 10;
- g) svolgimento di attività collaterali di cui all'art. 13;
- h) il rispetto delle sezioni II, III e IV del presente capo.

2. È necessaria l'iscrizione al RTCES per l'attività di trasformazione di cui alla sezione IV del presente capo, quando non è svolta:

- a) occasionalmente;
- b) in forma non organizzata;
- c) nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 26.

3. All'atto della richiesta di iscrizione al RTCES e ad ogni variazione successiva dei requisiti di cui al comma 1, sono presentati l'eventuale documentazione autorizzatoria o di certificazione sia del comune sia della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, fatta salva, ove possibile, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5.

Natura o finalità non lucrativa

1. Ai sensi dell'art. 4, comma, 1 lettera a) possono iscriversi nel RTCES i soggetti che hanno:

a) natura non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) da ultimo modificato dal decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259;

b) una delle seguenti forme giuridiche:

- 1) società di persone;
- 2) società cooperative;
- 3) ente associativo.

2. Ferme restando le forme giuridiche di cui alla lettera b) del comma 1, non è necessaria la natura non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997, per le società ovvero associazioni anche prive di personalità giuridica, il cui atto costitutivo ovvero lo statuto prevedono:

a) il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo i casi imposti dalla legge;

b) l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni con finalità analoghe o simili a quelle del CES ovvero di pubblica utilità.

Art. 6.

Territorialità

1. Le società o le associazioni iscritte nel RTCES hanno sede legale in Toscana, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Nel caso in cui gli iscritti al registro non abbiano sede legale in Toscana, le filiali e sedi realizzano complessivamente nel territorio regionale non meno dell'80 per cento del fatturato, come desunto dal bilancio di cui all'art. 7.

Art. 7.

Bilanci

1. Salvi obblighi di legge, i richiedenti l'iscrizione e gli iscritti al RTCES hanno l'obbligo annuale di presentazione:

- a) del bilancio consuntivo annuale delle sedi toscane;
- b) del bilancio consuntivo consolidato dell'ente ovvero del bilancio consolidato con separata indicazione del valore della produzione per le diverse sedi operative;

2. Il bilancio consuntivo annuale contiene la rendicontazione di cui agli articoli 15, comma 4, 18, comma 4 e 26, comma 4.

Art. 8.

Prevalenza e continuità dell'attività di CES

1. Lo statuto o l'atto costitutivo ovvero il piano politico-strategico, approvato dai soci, degli iscritti nel RTCES riportano:

- a) tra le finalità prevalenti la promozione dei principi del CES, come esplicitati dall'art. 2 della CICES;
- b) quale strumento per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a), la commercializzazione dei prodotti del CES come attività prevalente, salvo quanto disposto dagli articoli 14, comma 5 e 17, comma 1, lettera b).

Art. 9.

Strutture democratiche e trasparenti

1. Gli enti iscritti nel RTCES:

a) hanno un'organizzazione interna improntata a criteri democratici e di trasparenza per ciò che concerne:

1) i processi decisionali, piani strategici o operativi per lo svolgimento di tutte le attività dell'ente;

2) le assunzioni di personale e la determinazione delle relative retribuzioni, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria;

b) rendono liberamente accessibili ai soci tutti gli atti interni;

c) attivano procedure condivise di informazione e consultazione, momenti di incontro e coordinamento tra lavoratori, volontari attivi e organi dell'ente, allo scopo di coinvolgerli nella definizione delle politiche dell'ente;

d) attivano percorsi di formazione e valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella propria attività.

2. Il rispetto di criteri indicati nel comma 1 risulta da idonea disciplina interna, eventualmente anche di tipo regolamentare.

Art. 10.

Criteri di selezione dei soggetti coinvolti nel processo produttivo

1. Per quanto riguarda i beni o servizi non destinati alla vendita, gli iscritti nel RTCES definiscono con atto interno appositi orientamenti per la scelta dei relativi fornitori secondo criteri di correttezza etica.

2. Il rispetto degli orientamenti di cui al comma 1 risulta da idonea documentazione da presentare al momento dell'iscrizione.

Art. 11.

Esercizio di più attività

1. Gli enti che svolgono attività di CES, possono esercitare una o più delle seguenti attività previste dal RTCES:

- a) vendita;
- b) importazione;
- c) trasformazione.

2. L'ente richiede iscrizione distinta al RTCES per ciascuna delle attività di cui alla lettera a).

Art. 12.

Attività di CES con enti non iscritti al registro toscano

1. L'ente iscritto nel RTCES che distribuisce prodotti tramite enti o soggetti non iscritti al registro accerta che i prodotti siano riconoscibili attraverso strumenti di comunicazione atti a renderne evidente il carattere equo e solidale.

2. Gli strumenti di comunicazione di cui al comma 1 prevedono almeno:

- a) scaffale dedicato;
- b) targhetta informativa;
- c) materiale informativo facente parte del prodotto ovvero allegato o riconducibile ad esso.

3. L'ente iscritto nel RTCES che distribuisce prodotti del CES tramite enti commerciali, richiede a questi ultimi impegni inerenti a:

- a) il prezzo minimo di vendita del prodotto;
- b) non aggiungere eccessivi ricarichi sul prezzo di vendita, anche mediante accordi su specifiche percentuali differenziate per prodotti alimentari e non alimentari.

4. I prodotti derivanti dall'attività di trasformazione, anche quando è svolta da soggetti non iscritti nel registro, sono riconosciuti quali prodotti del CES se corrispondono ai requisiti dell'art. 3.

Art. 13.

Attività collaterali al CES

1. L'ente iscritto nel RTCES impiega non meno del 3 per cento dei ricavi annuali conseguiti nelle attività di CES in attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sul CES.

Sezione II

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Art. 14.

Requisiti di base per l'esercizio della vendita

1. La distribuzione al dettaglio dei prodotti del commercio equo e solidale può essere effettuata da:

- a) enti impegnati prevalentemente o esclusivamente nella commercializzazione di prodotti del CES iscritti nel RTCES;
- b) enti o soggetti che commercializzano prodotti del CES non come attività prevalente o residuale.

2. Fermo restando l'art. 16, nel caso di cui al comma 1, lettera b) il venditore si impegna ad assicurare:

a) trasparenza e rispetto dei prezzi indicati dall'importatore o dagli enti aderenti alle associazioni di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2;

b) comunicazione evidente del carattere equo e solidale dei prodotti;

c) l'adempimento dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dai clienti ai sensi dell'art. 3, comma 3.

3. La distribuzione al dettaglio di cui al comma 1 si attiene in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:

a) l'attività è di carattere stabile e continuativo;

b) è esercitata in forma organizzata con una o più sedi fisse per la vendita dei prodotti, nel rispetto della normativa statale e regionale sul commercio.

4. L'iscritto al RTCES può esercitare contemporaneamente l'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso, in conformità alla normativa statale e regionale sul commercio.

5. Nel caso in cui l'iscritto al RTCES svolga attività di importazione o trasformazione di prodotti di CES, la vendita può non essere la sua attività prevalente, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a) e fermi restando i requisiti di cui all'art. 5.

Art. 15.

Prevalenza negli acquisti da soggetti del CES

1. Almeno il 90 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti destinati alla rivendita, materie prime ed accessori di vendita da parte degli enti iscritti nel RTCES, sono prodotti:

- a) a marchio FLO;
- b) acquistati direttamente da fornitori iscritti:
 - 1) al registro toscano;
 - 2) al registro AGICES;
 - 3) IFAT o NEWS.

c) di cooperative sociali di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale) modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 11;

d) di produttori di biologico;

e) di fornitori editoriali, progetti di solidarietà con il sud del mondo.

2. Almeno il 70 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti di cui al comma 1:

a) è compreso nella categoria indicata alla lettera a) del comma 1 ovvero;

b) proviene dai soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 e sono da essi certificati.

3. Nel prezzo di cui al comma 2 non è compreso il valore delle materie prime ed accessori di vendita utilizzate per realizzare o confezionare prodotti del CES.

4. L'ente presenta il bilancio annuale e apposita dichiarazione allegata attestante i valori di cui ai commi 1 e 2, indicando i relativi importi nelle seguenti voci:

- a) prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b);
- b) prodotti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
- c) prodotti diversi dalle lettere a) e b) del presente comma.

5. La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale degli acquisti di prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Art. 16.

Trasparenza e rispetto dei prezzi indicati dall'importatore

1. Il venditore di prodotti del CES fornisce ai propri acquirenti le informazioni, relative alla composizione del prezzo finale di vendita, indicate dagli importatori.

2. Il venditore si impegna a rispettare altresì:

a) il prezzo al dettaglio per i prodotti alimentari indicato dall'importatore da cui ha acquistato il prodotto fornendo ai propri acquirenti informazioni visibili e dettagliate relative ad eventuali riduzioni del prezzo fisso;

b) la base minima di riferimento del prezzo al dettaglio per i prodotti di artigianato indicata dall'importatore da cui ha acquistato il prodotto, fornendo ai propri acquirenti informazioni visibili e dettagliate relative ad eventuali riduzioni del prezzo minimo.

3. Le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardano casi occasionali, limitati nel tempo, giustificati da particolari condizioni contingenti quali scadenze imminenti di vendibilità, difetti dei prodotti, giacenze eccessive o prolungate.

Sezione III

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE

Art. 17.

Requisiti di base per l'esercizio della attività di importazione

1. L'ente iscritto nel RTCES che intende esercitare l'attività di importazione di prodotti alimentari e non alimentari, si attiene ai seguenti requisiti di base:

a) l'attività di acquisto da produttori o esportatori del CES è esercitata in modo stabile e continuativo, ed in forma organizzata e quale attività prevalente;

b) qualora il soggetto svolga altre attività di CES, quali vendita al dettaglio o trasformazione, l'importazione può non essere la sua attività prevalente, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono vincolanti per potersi iscrivere nel RTCES quale ente esercente l'attività di importazione.

Art. 18.

Prevalenza nelle importazioni da soggetti del CES

1. Almeno il 90 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti importati dagli enti iscritti nel RTCES, comprese materie prime ed accessori, sono importazioni:

a) dirette di prodotti a marchio FLO o prodotti di enti iscritti al RTCES;

b) dirette da produttori ed esportatori iscritti ad AGICES o IFAT;

c) indirette di prodotti del CES acquistati da altri importatori esteri membri di IFAT;

d) dirette ed indirette di prodotti di:

1) cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 87/1997;

2) produttori di biologico;

3) fornitori editoriali, progetti di solidarietà con il sud del mondo.

2. Almeno il 60 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti importati consiste in importazioni dirette dell'ente comprese nel comma 1, lettere a) o b).

3. Il prezzo del comma 2 è calcolato sottraendo il valore delle materie prime ed accessori di vendita, non comprese nel comma 1, lettere a) e b), utilizzate per realizzare o confezionare prodotti del CES.

4. L'ente presenta il bilancio annuale e apposita dichiarazione allegata attestante i valori di cui ai commi 1 e 2, indicando i relativi importi nelle seguenti voci:

a) importazioni dirette di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) importazioni indirette di cui al comma 1, lettera c);

c) importazioni dirette e indirette di cui al comma 1, lettera d);

d) altre importazioni diverse dalle lettere a), b) e c) del presente comma.

5. La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale delle importazioni.

Art. 19.

Indicazione dei prezzi di vendita al dettaglio

1. L'ente importatore iscritto al RTCES indica ai rivenditori, sia dettaglianti sia grossisti:

a) il prezzo fisso al dettaglio per i prodotti alimentari;

b) la base minima di riferimento del prezzo al dettaglio per i prodotti di artigianato.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono uguali per tutti gli enti che commercializzano prodotti del CES.

Art. 20.

Rispetto dei prezzi FOB

1. L'importatore rispetta i prezzi FOB maggiorati del premium, quando previsto, stabiliti dal comitato di gestione del registro AGICES ovvero dagli standard FLO.

2. Il prezzi di cui al comma 1 sono almeno uguali o superiori ai prezzi FOB compreso eventuale premium stabiliti a livello internazionale dalle organizzazioni di commercio equo iscritte a FLO o IFAT o NEWS.

Art. 21.

Definizione del prezzo equo

1. In mancanza delle indicazioni di cui all'art. 20, l'importatore si impegna a ritenere equo il prezzo con le seguenti caratteristiche:

a) prezzo minimo indipendente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato;

b) concordato con il produttore stesso sulla base del costo delle materie prime, del costo del lavoro locale, della retribuzione dignitosa e regolare;

c) idoneo a garantire a tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di commercializzazione un giusto guadagno.

2. Su richiesta, l'importatore fornisce al RTCES:

a) i prezzi FOB pagati ai produttori;

b) i cataloghi ricevuti dai produttori;

c) le evidenze di eventuali definizioni concordate del prezzo.

Art. 22.

Relazione stabile con il produttore

1. Trascorso un periodo di prova non superiore a tre anni per ogni nuovo produttore, l'importatore si impegna ad assicurare un rapporto commerciale stabile con il partner produttore.

2. Si considera stabile ai sensi del comma 1 il rapporto commerciale che comporta l'acquisto dal produttore di almeno il 70 per cento del valore totale del prezzo degli acquisti effettuati dall'importatore nei due anni precedenti.

Art. 23.

Prefinanziamento delle importazioni

1. L'importatore si impegna a rispettare le richieste dei produttori per ciò che riguarda il prefinanziamento, ovvero il pagamento all'ordine di un anticipo, senza interessi, sulla fornitura dei prodotti ordinati.

2. L'importatore non è vincolato a richieste di prefinanziamento superiori al 50 per cento del prezzo d'acquisto del prodotto.

3. Su richiesta l'importatore fornisce annualmente al RTCES un rapporto contenente tutti i prefinanziamenti effettuati.

Art. 24.

Prevalenza delle vendite ai soggetti del CES

1. L'importatore, a richiesta, dimostra che almeno il 60 per cento del prezzo delle vendite dei prodotti finiti e delle materie prime importate è realizzato con soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

2. Nel computo del prezzo delle vendite di cui al comma 1 sono comprese le vendite di prodotti finiti:

a) e materie prime che non hanno subito processo di trasformazione;

b) realizzati previa trasformazione effettuata dall'ente importatore, sia tramite processi di trasformazione interni sia tramite lavorazione effettuata da terzi per proprio conto.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ente importatore è iscritto al RTCES anche per l'attività di trasformazione.

Sezione IV

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE

Art. 25.

Requisiti di base per l'esercizio della attività di trasformazione

1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di trasformazione di materie prime o semilavorati, rispetta le indicazioni secondo le quali ogni prodotto trasformato è denominato prodotto del CES solo se contiene almeno il 50 per cento, in valore monetario o in peso, di ingredienti che rispettano i seguenti criteri:

a) prodotti a marchio FLO;

b) prodotti acquistati direttamente da fornitori iscritti ai registri degli enti di cui all'art. 3, comma 1;

c) prodotti di cui all'art. 3, comma 2.

2. A richiesta, l'ente fornisce al RTCES la documentazione sul rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 26.

Prevalenza negli acquisti di prodotti del CES

1. Almeno il 90 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti destinati alla trasformazione, materie prime ed accessori, sono:

a) importazioni dirette dell'ente di prodotti:

1) a marchio FLO;

2) importati da produttori ed esportatori iscritti ad AGICES o IFAT;

b) importazioni indirette di prodotti acquistati da importatori esteri membri di IFAT o NEWS;

c) prodotti del CES acquistati da enti iscritti al RTCES o AGICES;

d) prodotti nazionali di cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 87/1997;

e) produttori di biologico;

f) progetti di solidarietà con il sud del mondo.

2. Almeno il 60 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti destinati alla trasformazione consiste in prodotti compresi nelle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il prezzo di cui al comma 2 può comprendere le materie prime ed accessori di trasformazione o vendita, utilizzate per realizzare o confezionare prodotti del CES.

4. L'ente presenta il bilancio annuale e apposita dichiarazione allegata attestante i valori di cui ai commi 1 e 2, indicando i relativi importi nelle seguenti voci:

a) importazioni dirette di cui al comma 1, lettera a);

b) importazioni indirette di cui al comma 1, lettera b);

c) prodotti del CES di cui al comma 1, lettera c);

d) prodotti nazionali di cui al comma 1, lettere d), e) e f);

e) prodotti diversi dalle lettere a), b), c), d) del presente comma.

5. La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale degli acquisti di prodotti, materie prime ed accessori necessari alla realizzazione finale dei prodotti trasformati.

Art. 27.

Trasparenza dei prodotti trasformati

1. I prodotti trasformati evidenziano in modo chiaro la percentuale di ingredienti del CES, sia sulla confezione sia eventuali schede informative fornite ai rivenditori.

Sezione V

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE

Art. 28.

Adempimenti per l'iscrizione nel RTCES

1. Gli enti che intendono iscriversi al RTCES:

a) presentano una domanda scritta compilando un modulo fornito dal registro stesso alla quale sono allegati i seguenti documenti:

1) statuto;

2) pubblicazioni o materiale informativo;

3) breve descrizione delle attività svolte;

4) bilancio annuale delle sedi toscane e bilancio consolidato con separata indicazione del valore della produzione per le diverse sedi operative;

5) rendiconto finanziario degli ultimi due anni in cui il fatturato di prodotti e servizi equi e solidali è distinto dagli altri prodotti e servizi;

6) autovalutazione del rispetto dei criteri di CES;

7) eventuale riconoscimento, o relativa dichiarazione sostitutiva, ottenuto da istituzioni pubbliche come organizzazione priva di lucro di CES;

8) rispetto dei criteri di correttezza etica di cui all'art. 10.

b) permettono al RTCES le verifiche necessarie alla sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento;

c) versano la quota di iscrizione annuale come determinata ai sensi dell'art. 29, comma 1.

Art. 29.

Quota annuale di iscrizione e obblighi degli iscritti al RTCES

1. La quota di iscrizione annuale è stabilita dal RTCES mediante la fissazione di una percentuale del fatturato annuo dell'ente.

2. Gli iscritti comunicano e forniscono al RTCES:

a) ogni documentazione e informazione entro trenta giorni dalla richiesta;

b) ogni variazione della documentazioni e delle informazioni di cui agli articoli 4 e 28;

c) annualmente, i documenti di bilancio.

Capo II

VERIFICA E MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI CRITERI

Art. 30.

Monitoraggio e procedura di verifica

1. Il RTCES monitora periodicamente gli iscritti, anche a campione, sul rispetto del presente regolamento.

2. Il RTCES procede a verifiche se il monitoraggio di cui al comma 1 rileva irregolarità.

3. Le verifiche di cui al comma 2 possono essere effettuate anche indipendentemente dall'attività di monitoraggio, sia d'ufficio sia su segnalazione ripetuta di irregolarità da parte di chiunque.

4. La procedura di verifica si articola nelle seguenti fasi:

a) contestazione dell'irregolarità all'ente interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altre mezzo idoneo a dare certezza del ricevimento, entro sette giorni dalla rilevazione di irregolarità;

b) eventuale nomina uno o più valutatori indipendenti, la cui relazione sulla sussistenza o meno della irregolarità è alla base della decisione del RTCES;

c) dove possibile, convocazione dei soggetti che hanno segnalato irregolarità, chiedendo di esplicitare e oggettivare la segnalazione stessa, possibilmente con documentazione a supporto;

d) convocazione dell'ente interessato ed eventuale esame di sue memorie;

e) obbligo di conclusione entro dodici mesi dal ricevimento della contestazione di cui alla lettera a);

f) in caso di accertamento della sussistenza dell'irregolarità contestata, il RTCES comunica al soggetto i propri rilievi, con contestuale richiesta di sanare le irregolarità entro il termine massimo di sei mesi.

Capo III

PROCEDURE SANZIONATORIE

Art. 31.

Accertamento della mancata corrispondenza tra criteri richiesti e attività del soggetto iscritto

1. Quando l'ente non sana le irregolarità nei termini di cui all'art. 30, comma 4, lettera d) il RTCES attiva la procedura sanzionatoria.

2. La procedura sanzionatoria commina le seguenti sanzioni, elencate in ordine di gravità:

a) richiamo di cui all'art. 32, comma 1;

b) diffida di cui all'art. 32, comma 2;

c) sospensione di cui all'art. 32, comma 3;

d) cancellazione dal RTCES di cui all'art. 32, comma 4.

3. Le sanzioni sono comminate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dare certezza del ricevimento.

Art. 32.

Sanzioni

1. Il richiamo è effettuato qualora il soggetto iscritto al RTCES non dia adeguata dimostrazione di aver sanato l'irregolarità ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera f); il richiamo può essere reiterato se l'irregolarità persiste negli ulteriori tre mesi, con contestuale diffida ai sensi del comma 2.

2. La diffida intima all'ente iscritto al RTCES di modificare immediatamente il comportamento sanzionato con il richiamo, dandone dimostrazione al registro, con avvertenza che si potrà procedere alla sospensione dal registro.

3. La sospensione:

a) si applica per mancata ottemperanza a diffida;

b) dura sei mesi e può essere prorogata di altri sei mesi, qualora i comportamenti contestati non abbiano subito modifiche o adeguamenti;

c) comporta per l'ente sospeso il divieto di far riferimento, durante la sua applicazione, alla sua iscrizione al RTCES nelle comunicazioni esterne.

4. Trascorso il periodo di proroga massima di cui al comma 3, lettera b), nel caso in cui l'ente sospeso persista nell'irregolarità, il RTCES procede alla cancellazione dal registro.

5. Gli enti cancellati dal RTCES possono chiedere una nuova iscrizione al registro fornendo, oltre alla documentazione richiesta dal presente regolamento, adeguata documentazione sull'eliminazione delle cause che hanno portato alla cancellazione dal registro.

TITOLO IV

GIORNATA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E MONITORAGGIO

Sezione I

GIORNATA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 33.

Organizzazione

1. La giornata del CES di cui all'art. 8 della legge è celebrata annualmente nell'ambito di un evento di comunicazione organizzato dalla Regione.

2. Un atto della giunta regionale individua:

a) la data in cui si svolge la giornata;

b) l'evento di comunicazione organizzato dalla Regione nel cui ambito realizzare la giornata;

c) criteri di identificazione degli iscritti al RTCES partecipanti se non sia possibile una partecipazione di tutti gli iscritti;

d) soggetti esterni alla realtà del CES da coinvolgere;

e) località prescelta per lo svolgimento dell'iniziativa, anche, eventualmente, individuando criteri di rotazione.

Art. 34.

Contenuti della giornata del commercio equo e solidale

1. La giornata del CES costituisce l'evento principale di comunicazione e diffusione di conoscenze sul CES e di stili di consumo capaci di sostenere i produttori del sud mondo.

2. La giornata del CES prevede, tra l'altro:

a) l'allestimento di stand;

b) l'organizzazione di dibattiti e seminari;

c) mostre fotografiche;

d) redazione di dossier tematici.

Sezione II

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Art. 35.

Monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge, la giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione.

2. La relazione contiene:

a) dati sull'evoluzione del CES in Toscana;

b) indicazione delle risorse e delle strutture destinate dalla Regione alle iniziative di sostegno alla diffusione del CES in Toscana;

c) dati relativi all'applicazione del disciplinare di prodotto e verifica di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5;

d) elenco degli atti programmazione ed atti esecutivi adottati;

e) iniziative condotte, individuate in termini di obiettivi perseguiti, azioni compiute e risultati raggiunti;

i) dati sul funzionamento RTCES con particolare riferimento al numero di richieste di iscrizione, soggetti iscritti, cancellazioni, provvedimenti sanzionatori;

g) esiti della giornata del CES;

h) analisi delle esperienze maturate.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 29 maggio 2007

Il vicepresidente: GELLI

07R0567

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 13 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2004

1. Alla lettera a) del comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»), sono aggiunte, in fine, le parole: «in direzione della semplificazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilità con il sistema nazionale».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2004

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004, è aggiunta la seguente:

«h-bis) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1/2004

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1/2004 è sostituita dalla seguente:

«a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione dell'interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l'interazione e la cooperazione, anche nell'ambito del sistema pubblico di connettività, e per assicurare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l'autonoma potestà degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale;».

2. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004, è aggiunta la seguente:

«l-bis) incentivazione, promozione e protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, sono aggiunte, in fine, le parole: «e concorre a proteggere, nell'ambito delle politiche di sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, i termini generalmente riferiti a concetti geografici o geopolitici di interesse dei soggetti della Rete.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'infrastruttura di rete regionale è un'infrastruttura condivisa a livello territoriale e costituisce l'articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole tecniche assunte nell'ambito del sistema stesso».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il Programma, di durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo (PRS), è approvato dal Consiglio regionale su proposta della giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene:

a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b);

b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;

c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete.».

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale approva annualmente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), il documento attuativo del Programma mediante deliberazione che viene comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali. Il documento attuativo concorre alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all'art. 17».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004

1. L'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Compiti della Regione nella Rete*). — 1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell'infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione fornisce, anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblici della Rete, ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete, comprese le attività di cui all'art. 9-bis.

2. La Regione cura la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del sistema pubblico di connettività nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso.

3. La giunta regionale adotta, su proposta del Comitato strategico, un apposito disciplinare contenente le prescrizioni tecniche necessarie per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 1/2004

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Attività di segreteria*). — 1. La Rete dispone di una segreteria che svolge compiti di supporto tecnico e organizzativo.

2. La segreteria della Rete è collocata presso la Regione o uno dei soggetti pubblici della Rete; il personale necessario all'attività della segreteria può essere messo a disposizione dalla Regione o dai soggetti pubblici della Rete anche tramite comando di personale.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«3. L'Assemblea, nella sua componente di cui all'art. 8, comma 2, nomina il Comitato strategico e ne disciplina la composizione».

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato resta in carica per l'intera legislatura nel corso della quale è stato nominato e disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2004

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: «; la durata del mandato del Coordinatore non può superare quella del Comitato strategico».

Art. 12.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2004

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: «. Il Consiglio regionale nomina due membri dell'Osservatorio.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è comunicato, insieme al Documento di monitoraggio di cui all'art. 15, comma 2, alla giunta regionale.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2007

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2007.

07R0559

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 13 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2005 è inserita la seguente:

«a-bis) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) all'individuazione delle aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti. Tali aree sono definite in particolare in relazione alle condizioni di sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;

b) all'individuazione delle aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producano impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 28/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5 della legge 14 maggio 2005, n. 80)».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 14 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Requisiti professionali*). — 1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione;

3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

4) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

b) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione;

3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

4) essere stato iscritto al REC di cui alla legge n. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 1), e lettera b) numero 1) è riconosciuto anche a chi abbia superato l'esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al REC di cui alla legge n. 426/1971, anche se non seguito dall'iscrizione al registro.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3) e lettera b) numero 3) è riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all'estero, rispettivamente, l'attività commerciale o l'attività di somministrazione, purché adeguatamente comprovata.

4. Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

5. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

6. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione o provincia autonoma di residenza.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), salvo il caso in cui l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.

9. Con il regolamento di cui all'art. 3, la Regione definisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale;

c) i titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e comma 1, lettera b), numero 2)».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 16 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato*). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. L'attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 1º agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

4. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

5. Ai fini di cui al comma 4 per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1».

Art. 6.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.»

2. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«4. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 18 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita*). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell'insediamento al regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della legge regionale n. 1/2005 ovvero agli strumenti urbanistici di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) ancora vigenti, ed alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 3.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

6. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

7. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.

8. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

9. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

10. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 28/2005

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci*). — 1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 16, 17 e 18 e gli empori polifunzionali di cui all'art. 20, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 223/2006 anche al comune e all'azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio».

Art. 9.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 16, comma 1».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 22 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Regolamento regionale*). — 1. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione stabilisce, in particolare:

a) il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 16, comma 1;

b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;

c) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita;

d) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1;

e) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza;

f) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita, anche in riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio regionale;

g) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto degli eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

h) i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;

i) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;

j) i criteri per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;

k) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;

l) il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 63;

m) il contenuto della comunicazione di cui all'art. 92, comma 2».

Art. 11.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1».

Art. 12.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto della programmazione comunale di cui all'art. 28.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a)».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 26 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Esenzione dall'autorizzazione*). — 1. Non è soggetta ad autorizzazione:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

e) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'art. 20.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 27 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Indirizzi regionali*). — 1. Per la definizione della programmazione di cui all'art. 28 il comune tiene conto dei seguenti indirizzi:

a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;

c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali;

d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione del settore;

e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio;

f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 28 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Programmazione comunale*). — 1. Il comune, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 27 e previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definisce la programmazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti esclusivi e non esclusivi.

2. In mancanza della programmazione comunale, qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti all'art. 24».

Art. 16.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 28/2005

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'art. 40, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'art. 40».

Art. 17.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a dichiarazione di inizio di attività, se effettuato in forma itinerante.».

2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1».

Art. 18.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente comma:

«4-bis. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 35 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante*). — 1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006.

3. La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

e) alla partecipazione alle fiere».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 36 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari*). — 1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 37 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. (*Fiere e fiere promozionali*). — 1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 39 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Esercizio dell'attività in assenza del titolare*). — 1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'art. 45, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006.».

2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«4. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 42-bis nella legge regionale n. 28/2005

1. Dopo l'art. 42 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (*Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*). — 1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'art. 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;

b) vocazione delle diverse aree territoriali;

c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;

d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui ai capo XIII.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.

3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 della legge regionale n. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.»

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 43 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Abilitazione all'esercizio dell'attività*). — 1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione definisce il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1.

3. I requisiti di cui all'art. 42, comma 2 e 42-bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 45 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Attività temporanea*). — 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.

3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

4. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006.

5. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.

6. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.»

Art. 27.

Abrogazione dell'art. 46 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 46 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

Art. 28.

Abrogazione dell'art. 47 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 47 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 48 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Attività non soggette a requisiti comunali*). — 1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'art. 42-bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli empori polifunzionali di cui all'art. 20;

d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001;

e) nelle mense aziendali, come definite all'art. 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;

f) al domicilio del consumatore;

g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione».

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 49 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Somministrazione mediante distributori automatici*). — 1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.

3. È vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione».

Art. 31.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 28/2005

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«g) per impianto ad uso privato si intende:

1) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;

3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione».

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 28/2005, le parole: «capacità non superiore a 9000 litri», sono sostituite con le seguenti: «capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi».

Art. 32.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 28/2005

1. Al comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 28/2005, dopo le parole: «parzialmente montani di cui all'allegato 1», sono inserite le seguenti «ed agli articoli 3-bis e 10-bis».

Art. 33.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli impianti di cui al comma 1 aventi una superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan, con le caratteristiche di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)».

2. Il comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Negli impianti di distribuzione di carburanti può essere esercitata l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni specifiche e della programmazione comunale di cui agli articoli 28 e 42-bis. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione di inizio di attività sono presentate contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore dell'impianto».

3. Il comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 non può essere ceduto separatamente dall'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti».

Art. 34.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 28/2005

1. La rubrica dell'art. 55 della legge regionale n. 28/2005 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 28/2005 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità dell'impianto a quanto disposto all'art. 54, comma 1 e, nel caso di superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati, anche a quanto disposto all'art. 54, comma 1-bis».

«1-ter. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 57, comma 3, lettera b) è subordinato alla verifica della conformità dell'impianto a quanto disposto all'art. 54, comma 1-bis, nel caso di superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati».

Art. 35.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'art. 54, comma 3 nonché, degli impianti igienico-sanitari di cui dell'art. 54, comma 1-bis».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli impianti soggetti alla ristrutturazione sulla stessa area di cui all'art. 57, comma 3, lettera b), qualora abbiano una superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati si dotano degli impianti igienico-sanitari di cui all'art. 54, comma 1-bis».

Art. 36.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, che il titolare presenta al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione».

Art. 37.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 7 dell'art. 58 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'art. 57, comma 1, soggette a dichiarazione di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane».

Art. 38.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall'art. 55, commi 1, 2 e 3.».

2. Il comma 3 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'art. 50, comma 1, lettera h), è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione; il titolare dell'attività, contestualmente alla dichiarazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. L'attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato di cui all'art. 50, comma 1, lettera h), all'interno di attività agricole ed agromeccaniche, è soggetta a previa comunicazione al comune competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione; il titolare dell'attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

Art. 39.

Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 63 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (*Esercizio dell'attività*). — 1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della dichiarazione».

Art. 40.

Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 66 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale».

Art. 41.

Modifiche all'art. 67 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 67 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 63».

Art. 42.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 68 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale».

Art. 43.

Modifiche all'art. 71 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 71 della legge regionale n. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci».

Art. 44.

Sostituzione dell'art. 73 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 73 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 73 (*Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale*). — 1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività».

Art. 45.

Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 3 dell'art. 74 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'art. 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Art. 46.

Sostituzione dell'art. 75 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 75 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 (*Affidamento di reparto*). — 1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.».

Art. 47.

Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 77 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 (*Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche*). — 1. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

2. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'art. 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap».

Art. 48.

Sostituzione dell'art. 81 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 81 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 81 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). — 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce.

2. Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

3. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell'art. 85, comma 1.

4. Gli esercizi di cui all'art. 48, comma 1, lettera a), osservano l'orario dell'attività prevalente.

5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari stabiliti dal comune ai sensi del presente articolo».

Art. 49.

Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione».

Art. 50.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 86 della legge regionale n. 28/2005, dopo le parole: «gli esercizi specializzati nella vendita di bevande», sono inserite le seguenti: «caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili».

Art. 51.

Sostituzione dell'art. 95 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 95 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 95 (*Vendite di fine stagione*). — 1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione individua le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione».

Art. 52.

Sostituzione dell'art. 96 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 96 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 96 (*Vendite promozionali*). — 1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'art. 95 non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 90».

Art. 53.

Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 101 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Negli esercizi di cui all'art. 18-bis, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende U.S.L. effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali».

Art. 54.

Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 102 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto-legge n. 223/2006, come convertito dalla legge n. 248/2006 e di cui all'art. 18-bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000».

Art. 55.

Modifiche all'art. 103 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 103 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«4. In luogo delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge n. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo».

Art. 56.

Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge n. 689/1981.»

2. Il comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.»

Art. 57.

Modifiche all'art. 105 della legge regionale n. 28/2005

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005, le parole: «comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis».

2. Al comma 4 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005, le parole: «comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis».

3. La lettera a) del comma 5 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) effettua le modifiche di cui all'art. 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attività».

4. Il comma 6 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'art. 57 senza autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attività, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività.».

Art. 58.

Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 28/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 106 della legge regionale n. 28/2005, dopo le parole: «superiore ad un anno», sono aggiunte le seguenti: «salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine».

Art. 59.

Sostituzione dell'art. 107 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 107 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 107 (*Chiusura degli esercizi di vicinato degli esercizi di somministrazione*). — 1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 70;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività, la dichiarazione di inizio di attività cessa di produrre effetti giuridici».

Art. 60.

Sostituzione dell'art. 108 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 108 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 108 (*Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche*). — 1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 71.

2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 71».

Art. 61.

Modifiche all'art. 109 della legge regionale n. 28/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 109 della legge regionale n. 28/2005, dopo le parole: «superiore a dodici mesi», sono aggiunte le seguenti: «salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine».

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 110 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 110 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (*Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti*). — 1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111 e 111-bis, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 e da tale data sono abrogate:

a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»);

c) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 i comuni adeguano alla disciplina regionale i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti alla presente legge.

3. Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Dalla data di cui al comma 1 il contenuto dell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), mantiene efficacia per i comuni inseriti nell'elenco stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all'art. 80.».

Art. 63.

Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

4. Il comma 8 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

5. Il comma 9 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«9. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 287/1991 ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti comunali emanati ai sensi dell'art. 42-bis».

6. Dopo il comma 9 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005, è aggiunto il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° luglio 2007 i comuni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 42-bis. Fino all'approvazione degli atti di cui all'art. 42-bis rimangono in vigore gli atti di programmazione comunale già approvati».

Art. 64.

Inserimento dell'art. 111-bis nella legge regionale n. 28/2005

1. Dopo l'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 111-bis (*Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche*). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2007 si applicano le disposizioni in materia di:

a) vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al titolo II, capo IV e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate;

b) commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, capo V e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate:

a) la legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 (Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste);

b) la legge regionale 9 settembre 1991, n. 48 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 l/1982 concernente la programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste);

c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).

3. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane».

Art. 65.

Abrogazione dell'art. 112 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 112 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

Art. 66.

Sostituzione dell'art. 113 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 113 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 113 (*Disapplicazione di disposizioni statali*). — 1. Dalla data di cui all'art. 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale n. 375/1988;

2. Dalla data di cui all'art. 111, comma 1 cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 43, e 9, comma 3;

b) l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

3. Dalla data di cui all'art. 111-bis, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108);

b) gli articoli 28, commi 17 e 30, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 2007

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2007.

07R0560

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 1 0 3 *

€ 2,00